



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR) CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA, FATTO A GINEVRA IL 20 FEBBRAIO 2008

Art. 15 (Protocollo addizionale)

Notificazioni ai Paesi

Oltre alle notificazioni previste negli articoli 13 e 14, Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 7 di cui sopra, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti del presente Protocollo in virtù dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7: a. le ratifiche e adesioni in virtù dell'articolo 7; b. le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 8; c. le denunce in virtù dell'articolo 9; d. l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 10; e. le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12.

Versione in vigore dal 27 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Estremi	Legge 8 marzo 2024, n. 37
Partizione	Protocollo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2024/protocollo-addizionale-art-15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it